



SENT. 406/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano	CALAMARO	Presidente
Piero Carlo	FLOREANI	Consigliere
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere relatore
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Giuseppina	MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **50213** del registro di segreteria, proposto da:

- Nicoletta SOSTARO (SSTNLT59B65H771W),

rappresentata e difesa dagli avv.ti Micaela Chiesa e Francesca Guercio, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez e Associati, con atto notificato il 3.11.2015 e depositato l'11.12.2015,

contro

- Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, rappresentato dal Procuratore Generale della Corte dei conti, domiciliato per la carica in Roma, alla Via Baiamonti n. 25, e

- Comune di SESTO SAN GIOVANNI (02253930156),

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dardanelli n. 23 int. 15, presso lo Studio dell'Avv.

Matteo Adduci,

avverso

e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 135/2015 del 27.7.2015 di cui al giudizio iscritto al n. 28070 del registro di segreteria notificata l'1.10.2015.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi all'udienza dell'8.5.2018 il relatore, l'avv. Gianluca Contaldi, per delega dell'avv. Micaela Chiesa, l'avv. Francesco Borasi, per delega dell'avv. Giovanni Brambilla Pisoni ed il v.p.g. Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con la predetta sentenza la Sezione giurisdizionale in epigrafe ha condannato Nicoletta Sostaro, nella qualità di responsabile dello sportello unico dell'edilizia, a risarcire al Comune di Sesto San Giovanni la somma di complessivi euro 316.039,84, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Il danno, azionato con citazione del 9.6.2014 per l'importo complessivo di euro 456.039,84, derivava, quanto all'aspetto patrimoniale (150 mila euro), dal disservizio determinato dalla necessità di istituzione di una commissione consiliare speciale per fare luce sulle conseguenze amministrative di fatti illeciti accertati, anche al fine di assumere i provvedimenti rimediali e ripristinatori del servizio reso dallo Sportello unico per gli affari urbanistici ed edilizi intestati al Comune. Altra voce di danno patrimoniale concerneva la distrazione di energie lavorative per lo svolgimento di attività esterna non autorizzata nel periodo 2007-2010 e veniva quantificata in euro 40.039,84, in misura pari al 20% del

trattamento stipendiale goduto nel suddetto periodo dalla convenuta.

Secondo la prospettazione attorea, tanto il danno da disservizio che quello all'immagine, quantificato nel doppio delle somme ed utilità percepite o promesse quale prezzo dei reati commessi dalla Sostaro per euro 123.000 e, quindi, in euro 246.000,00, erano correlati alle condotte accertate con la sentenza n. 792/2012 del 29.10.2012 emessa ex art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Monza nel procedimento penale che riguardava, tra gli altri la convenuta (cui venivano confiscati 100 mila euro), nel quale il Comune di Sesto San Giovanni risultava costituito, e che concerneva il cd "Sistema Sesto", corrispondente alla pratica illecita e puntualmente organizzata volta al compiacente rilascio di autorizzazioni edilizie, permessi di costruire, nonché alla rapida approvazione dei Programmi di Intervento Integrato di cui all'art. 16, comma 1, legge 17.2.1992, n. 179, tra i quali quelli delle dismesse aree industriali della società Marelli.

Nello specifico, alla Sostaro, in base alle risultanze delle indagini penali, era contestato di essersi accordata -ricevendo almeno 50 mila euro- con l'arch. Marco Magni, titolare di diverse società operanti nel settore edilizio, per il rilascio, anche in variante e sanatoria, ed in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di permessi a costruire nell'ambito di svariati interventi urbanistici residenziali e commerciali nel territorio comunale; di essersi accordata con l'imprenditore Giuseppe Pasini, interessato all'attuazione del Piano Integrato di Intervento sull'area "Marelli" e dietro versamento di somme di danaro (complessivamente indicate in euro 73.000, di cui 43 mila euro per la remissione di un debito riguardante l'acquisto di un immobile) per la soluzione di problemi connessi con il rilascio dei permessi di costruire nell'ambito del P.I.I. dell'ex area "Marelli".

L'assunto della Procura attrice in ordine alla posizione della dipendente

comunale nell'ideazione e nell'attuazione del meccanismo volto al mercimonio delle pubbliche funzioni, si fondava sulla documentazione del fascicolo del processo penale, sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché, quanto al danno all'immagine, sulle copiose e circostanziate notizie di stampa ed anche in considerazione degli altri illeciti attribuiti ad altri esponenti dell'amministrazione comunale sestese, e, quanto a quello da disservizio, sulle dichiarazioni rilasciate dal segretario comunale di Sesto San Giovanni e dagli altri funzionari e dipendenti dell'ente sentiti dal PM.

Con la sentenza impugnata, ammesso l'intervento in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni, è stata parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tanto con riguardo al danno da disservizio quanto relativamente al danno all'immagine. Quanto al primo, infatti, è stato considerato che il dies a quo era da riferirsi alla data del rinvio a giudizio penale del 14.3.2012 per cui erano prescritte le condotte antecedenti al 13.3.2007 (riguardanti in parte sia la fattispecie inerente al rapporto con l'arch. Magni, che quella afferente all'area "Marelli"); quanto al danno all'immagine, invece, era da considerare che non sarebbe stato perseguibile, ai sensi dell'art.17, comma 30 ter, del d.l. 78/09, prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Nel merito la sentenza ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena va equiparata ad una "*tacita ammissione di colpevolezza*" (Sez. I, n. 809/2012) e tale scelta è valido elemento di prova che il responsabile ha l'onere di sovvertire spiegando le ragioni per cui avrebbe ammesso una sua insussistente

responsabilità, e il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (Sez. I, n. 809/2012; analogamente, Sez. II, n. 387/2010; Sez. I, n. 412/2010 e nn. 24 e 404 del 2008).

La Sostaro aveva reso dichiarazioni pienamente confessorie che avevano trovato conferma anche successivamente, come risulta dal verbale di interrogatorio del sig. Pasini del 4.11.2013 nel distinto procedimento penale presso il Tribunale di Monza, e (con riguardo allo storno di energie) dalle dichiarazioni dai dipendenti comunali dello stesso ufficio sentiti dal PM contabile.

Circa il danno da disservizio, la sentenza di primo grado lo ha ritenuto consistere nella spesa che il Comune aveva dovuto sostenere istituendo un organo straordinario investito della specifica missione di fare luce su fatti, anche penalmente rilevanti, a tutela dei propri interessi patrimoniali e reputazionali. L'attività straordinaria connessa al ripristino della legalità dello Sportello unico dell'edilizia, attraverso la revisione delle pratiche già trattate anche dalla sig.ra Sostaro (nella qualità di geometra responsabile dello Sportello unico), che aveva impegnato alcuni dipendenti in maniera quasi esclusiva, così rallentando l'attività ordinaria, veniva ricondotta allo stravolgimento dell'ordine naturale di trattazione delle istanze amministrative (la sentenza richiama, per quanto non applicabili, i parametri di cui all'art. 12, comma 1, penultimo periodo, del d.p.r. n. 62/2013, nonché l'art. 2 bis della l. n. 241/1990 sul danno da ritardo, l'art. 13, comma 5, del d.p.r. n. 3/1957 sul rispetto dell'ordine cronologico e sulla tempestività della trattazione, ed i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità), in favore del canale preferenziale offerto -almeno dal 2006 al 2010- ad alcuni imprenditori e professionisti per l'accelerato esame dei loro progetti a scapito degli altri (come confermato dalle dichiarazioni del Pasini nel verbale di

interrogatorio del 4.11.2011, n. 1057).

Il danno da disservizio stimato in 100 mila euro, è stato quindi ascritto alla Sostaro nella misura pari del 30%.

Nella determinazione del danno all'immagine si è dato rilievo all'ampio e perdurante risalto mediatico della vicenda ("che come per vero di rado accade ha condotto persino a coniare spregiative locuzioni, quale, nella specie, "sistema Sesto", ad indicare una metodica illecita collaudata e immanente") seguendo i criteri di quantificazione di cui alla legge n. 190/2012 (applicabile ratione temporis alla vicenda) e, quindi, della misura pari al doppio di quanto effettivamente introitato illecitamente dal convenuto (di cui si dà conto nella sentenza di patteggiamento: euro 123.000).

La prova della corruttela era strumentale anche alla dimostrazione di un rapporto privilegiato per ragioni di amicizia, scambio di favori o prestazione di attività consulenziale ad imprenditori e professionisti esterni all'Amministrazione e, quindi, a dare contezza della distrazione delle energie lavorative da stimarsi come da citazione della Procura regionale.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello la sig.ra Sostaro che deduce [A] il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché erroneità della stessa ed assenza di prova del danno erariale sotto tutti i profili contestati, anche per carenza di nesso di causalità, e violazione dell'art. 12 del d.p.r. n. 62/2013.

In particolare, si opina sulla utilità del procedimento di riesame delle pratiche, peraltro solo in parte istruite dalla Sostaro (8 su 15 di quelle oggetto di riesame) e comunque nel pieno rispetto delle norme di settore (tra cui la l. 241/90, il t.u. in materia edilizia n. 380/2001, la legge regionale Lombardia n. 13 del 2009

e la cd. "legge sul piano casa"), considerando, inoltre, che il comma 2 dell'art. 21 octies della legge 241/90 fa salvi i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata degli stessi provvedimenti, risulti che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Alla luce di ciò, la appellante sostiene non fosse necessario il riesame delle pratiche edilizie poiché non vi era di alcun elemento di prova che facesse pensare che dalle stesse fossero discesi danni o responsabilità per l'Amministrazione comunale e tantomeno vantaggi ai terzi intestatari di dette pratiche edilizie (mancando diffide, esposti o ricorsi al Tar da parte di privati, controinteressati, ed in genere azioni risarcitorie o denunce di irregolarità).

La stessa commissione istituita dal Comune -e le cui spese sono addossate in misura pari al 30%- aveva comunque impiegato, per revisionare 15 pratiche edilizie (cinque relative al piano casa prive di specifiche criticità), ben 18 mesi di lavoro.

Il danno da disservizio, invero, non sarebbe direttamente correlato alla revisione delle pratiche edilizie, ma alla spesa per assistenza legale nei procedimenti urbanistici relativi agli anni 2011 e 2012 (non, quindi, nel periodo oggetto delle contestazioni rivolte alla geom. Sostaro) ed ai costi sostenuti per remunerare una commissione speciale priva di competenze, in quanto composta da politici (in posizione di conflitto di interessi, giacché alcuni di essi, da componenti della Giunta o del Consiglio avevano potuto partecipare all'istruttoria delle pratiche oggetto di riesame) deputati a controllare il lavoro dei tecnici, in palese violazione degli artt. 36 e 107 d.lgs. 267/2000 e, comunque, non idonei all'incarico assegnato.

Né alla Sostaro sarebbe addebitabile la riorganizzazione del Servizio

edilizia privata e la nuova regolamentazione dei relativi procedimenti, in quanto

tali esigenze sarebbero state dettate dall'adeguamento alle modifiche del t.u.

sull'edilizia.

[B] Quanto al danno da ritardo, stimato in via meramente presuntiva in

ragione di un asserito rallentamento delle altre pratiche edilizie rispetto all'ordine

cronologico di acquisizione al protocollo comunale, basandosi sulla

dichiarazione, in particolare, della geom. Maffini resa nel 2013, esso sarebbe privo

di riscontri concreti.

[C] Oggetto di contestazione è anche il danno -correlato con quello che

precede- da discriminazione fra pratiche edilizie, anch'esso presuntivamente

affermato e basato sulla falsa applicazione dell'art. 12, d.p.r. n. 62 del 2013 e,

quindi, di una normativa successiva ai fatti per cui è causa. Anche in tal caso le

dichiarazioni rese dalla geom. Maffini e dall'arch. Riganti al PM non sarebbero

affidabili, anche perché non sottoposte al vaglio del contraddittorio, né alla

verifica di un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione interessata.

[D] Quanto all'assenza di danno da distrazione di energie lavorative, la

appellante rileva che le relazioni con l'arch. Magni (oggetto delle intercettazioni

effettuate nel 2011 e, quindi, oltre il periodo in contestazione 2007/2010)

costituivano una modalità ordinaria di interlocuzione con tutti gli utenti per

definire rapidamente eventuali problemi nella valutazione delle istanze.

Pur riconoscendo di avere svolto attività extralavorativa senza

autorizzazione, non vi sarebbe prova in atti di assenze, inadeguatezza produttiva,

arretrato o altro che possa in qualsiasi modo dimostrare lo storno di energie

lavorative.

[E] Circa il danno all'immagine, non vi sarebbe nessuna prova né censura

di rilievo penale dell'assunzione del ruolo di protagonista o di ideatore di quello che è stato indicato come il "sistema Sesto" -che ha, invece, interessato i più alti livelli decisionali politici ed amministrativi-, né che l'appellante abbia creato e gestito una provvista economica illecita per sé od in favore di terzi. Precisa al riguardo che non rientravano nelle competenze dello sportello unico le attività istruttorie e decisionali relative ai piani attuativi ed ai piani convenzionati.

In ogni caso il preteso danno subito dall'ente sarebbe stato già pienamente ristorato in forma specifica (100 mila euro pagati a seguito del patteggiamento), a fronte del pronto allontanamento e successivo licenziamento, non opposto.

Si è costituito il Comune di Sesto San Giovanni che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 190 del c.g.c. (d.lgs. 174/2016).

L'appello sarebbe, comunque, infondato nel merito: quanto alla decorrenza della prescrizione, sarebbe correttamente intervenuta per le sole fattispecie precedenti il quinquennio dalla data della sentenza di patteggiamento del 2012; quanto al valore della sentenza ex art. 444 c.p.p. con la quale il soggetto responsabile -nel caso la geom. Sostaro- ha ammesso tacitamente la propria colpevolezza; sulla determinazione di un danno da disservizio e sulla sua quantificazione in via equitativa in relazione agli oneri che il Comune sarebbe stato costretto a sostenere per gli accertamenti necessari ad assicurare il ripristino della normalità amministrativa; sul danno all'immagine da quantificare correttamente in base ai parametri indicati dalla legge 190/2012.

Con memoria in data 13.4.2018 la difesa della appellante, nel rappresentare l'esito completamente assolutorio del più ampio processo riguardante il "sistema Sesto" (alla mancanza di una ricostruzione puntuale delle fattispecie penali contestate, si sarebbe aggiunta, con la sentenza del Tribunale di Monza n. 3400/15 del 2.3.2016, la qualificazione di inaffidabilità dei principali accusatori Pasini e Di Caterina), ha argomentato su come le responsabilità ascritte alla geom. Sostaro non risultino coerenti con le dichiarazioni confessorie dalla stessa rese, né con i contenuti della sentenza di patteggiamento cui la stessa sarebbe addivenuta per ragioni psicologiche, professionali ed economiche.

La Sostaro, del resto, non ha alcun patrimonio né in Italia né all'estero, e ha dovuto fruire di prestiti dei suoi famigliari per poter accedere alla definizione della sua posizione penale.

Con proprie conclusioni depositate il 13.4.2018 la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica, le parti hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti.

DIRITTO

Non essendoci questioni pregiudiziali, né potendosi concretamente prospettare -come affermato anche dal PM di udienza- con riguardo al ricorso dell'appellante una censura di inammissibilità per genericità ed indeterminatezza (la Sostaro espone con completezza i motivi di impugnazione che riguardano la asserita insussistenza di un danno da disservizio e da distrazione di energie e,

quanto al danno all'immagine, il suo avvenuto pagamento con la dazione derivante dall'accesso al patteggiamento), si può procedere all'esame del merito tenuto conto che l'affermazione e la successiva quantificazione del danno all'immagine consegue al patteggiamento, non rilevando che il responsabile vi sia addivenuto in uno stato di difficoltà psicologica o per altre ragioni non interferenti con la consapevole assunzione di responsabilità per il compimento dei reati addebitati.

Invero, secondo l'appellante, l'esito del procedimento penale -al quale la Sostaro si era sottratta proprio patteggiando la pena- aveva dimostrato l'insussistenza degli ipotizzati reati e, in generale, del "Sistema Sesto", espressione deteriorata con la quale era stata definita l'azione amministrativa e politica della giunta comunale di Sesto San Giovanni, prima, e della giunta provinciale di Milano, poi.

In proposito il Collegio non può non rilevare come effettivamente, sin dall'avvio delle indagini penali, si sia attivata una tambureggiante azione mediatica di particolare invasività rispetto ai protagonisti della vicenda e, talvolta, distorsiva dei fatti. Lo stesso giudice di primo grado, del resto, pur senza esserne concretamente condizionato, indulge, ai fini della valutazione della lesione all'immagine, nel conferire rilievo alla spregiativa locuzione "Sistema Sesto" di cui -adesso, alla luce della sentenza del Tribunale penale di Monza- altro non resta che la metodica illecita, collaudata e immanente di gestione degli affari urbanistici presso il Comune di Sesto San Giovanni.

Ebbene, tali irregolarità ed illeciti, a prescindere dal rilievo e dalla prova nella sede penale ai fini dell'accertamento di reati, si sono indiscutibilmente verificati e, quanto alla Sostaro, appaiono assolutamente aderenti alle sue stesse

ammissioni ed ai comportamenti che alla stessa sono stati contestati e che ha riconosciuto addivenendo al patteggiamento.

Il quadro che emerge dagli atti di causa è, quindi, assolutamente coerente con quanto richiede la Suprema Corte (Cass. SS.UU n. 5756/2012), allorché l'imputato addivenga a sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., nel senso che pur non determinandosi un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili ed amministrativi, e, neppure un automatismo nell'efficacia dei fatti accertati, vi è un indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito che esclude la sussistenza di aspetti legittimanti l'assoluzione e che, quindi, ben può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio.

Detti ulteriori elementi consistono in indizi e deduzioni che inequivocabilmente conducono all'affermazione di una partecipazione dolosa della Sostaro nel compimento delle asseverate irregolarità amministrative ed urbanistiche nel Comune di Sesto San Giovanni che, si badi bene, non sono state affatto escluse dalla sentenza n. 3400/15 del Tribunale di Monza con riguardo alla parte interessante la posizione della odierna appellante (reati di cui al capo D), laddove detta sentenza dichiara, quanto ai chiamati in correità dell'appellante, il non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati estinti per prescrizione.

Le suggestioni mediatiche sul "Sistema Sesto", seppure ripetutamente evocate, sono state, altresì, irrilevanti ai fini della quantificazione del danno all'immagine che correttamente il giudice di prime cure ha determinato nel doppio delle dazioni promesse o ricevute e, quindi, pari ad euro 246.000 (euro 123.000,00 x 2), secondo una metodologia di calcolo asseverata dalla legge

190/2012, ed al netto della opinabile modalità di computo del decorso della prescrizione rispetto ad altre somme promesse alla appellante.

Quanto, quindi, alla somma di 100 mila euro versata all'atto del concordamento della pena, non sono adottati elementi che consentano di valutarne la natura amministrativa accessoria alla sanzione penale, quella restitutoria o quella risarcitoria (compensativa e, nel caso, parzialmente satisfattiva di un danno all'immagine) e, quindi, di apprezzarne l'eventuale sovrapposibilità di titolo giuridico (cosa che eventualmente potrà essere verificata in sede di esecuzione), sicché non appare possibile, allo stato degli atti, accedere alla valutazione della richiesta dell'appellante di scomputo dall'addebito.

In ordine al danno da disservizio è parzialmente da accogliere il motivo di impugnazione, con specifico riguardo alla quantificazione dello stesso.

Va premesso che, per ciò che attiene alla verifica del danno, è da respingere l'impugnazione dell'appellante in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dagli impiegati comunali a suo carico in quanto rese innanzi al PM penale, ed al di fuori del contraddittorio tra le parti nel processo contabile. Ed, infatti, quanto al procedimento di formazione della prova, l'acquisizione degli elementi probatori comunque raccolti durante le indagini della Procura regionale non conferisce agli stessi il sigillo dell'automatica validazione dell'affermazione di responsabilità annettendo tale carattere a detti elementi, dovendosi sempre -e come nel caso avvenuto- esaminare funditus l'utilizzabilità e l'attendibilità delle prove offerte dall'attore. I documenti allegati, infatti, anche quando provenienti da indagini preliminari penali, di per sé non hanno dignità di piena prova nel processo contabile, ma, una volta depositati o

transitati nel fascicolo del Procuratore contabile, diventano oggetto di considerazione e valutazione, secondo il principio del libero convincimento del giudice al fine di stabilire la fondatezza o meno della domanda risarcitoria (I Sez. n. 428/2017).

Il danno da disservizio è stato determinato in misura pari al 30% del valore stimato (prima in 200 mila e poi in euro 100 mila) di una attività avviata a seguito della eco e delle ripercussioni del “Sistema Sesto” e volta al ripristino della sana, prudente e trasparente amministrazione, con conseguenti oneri per gli accertamenti necessari in tal senso ed avuto riguardo alle dimensioni della struttura organizzativa del Comune di Sesto, al volume delle attività di verifica e/o indagine svolte sotto la direzione della citata commissione speciale.

Ebbene, non v'è alcun dubbio che le irregolarità vi siano state ed è, altresì, presumibile che per il compimento delle stesse, attraverso un meccanismo corruttivo, vi sia stata una alterazione del normale andamento dell'attività amministrativa nel settore urbanistico.

Ciò detto, nel caso di specie l'unico disservizio concretamente dimostrato è dato dall'attivazione di una commissione speciale (e, quindi, dai costi sopportati per lo svolgimento dei lavori di detta commissione) volta a verificare le conseguenze dei comportamenti dei funzionari e degli amministratori infedeli, non essendo stati, per contro, quantificati gli effetti economici pregiudizievoli di quei comportamenti nel momento in cui si sono verificati.

Solo sotto questo profilo il disservizio è stato accertato, e, poiché non è stato quantificato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, il Collegio ritiene di stimare tale voce di danno in via equitativa in 15.000,00 euro, considerato che in altro procedimento -riguardante, per i medesimi fatti, il

comportamento dell'assessore al ramo- una quota pari di detto danno è stata oggetto di analogo apprezzamento (questa Sezione n. 348/2019).

La distrazione e la dispersione delle energie lavorative risultano assolutamente provate (in quanto ammesse dall'appellante e tali da condurre ad un licenziamento cui la stessa non si è opposta) e correttamente, oltre che prudenzialmente, quantificate in euro 40.039,84, ovvero in misura pari al 20% del trattamento stipendiale goduto nel periodo 2007-2011.

E' da respingere la richiesta di applicazione del potere riduttivo avuto riguardo alla particolare gravità del comportamento dell'appellante che, tra l'altro, non espone e non allega elementi -esterni alla fattispecie di responsabilità amministrativa integralmente configurata- conducenti ad una riduzione dell'addebito.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello in epigrafe, limitatamente alla rideterminazione della voce di danno da disservizio e, per l'effetto, condanna la sig.ra Nicoletta Sostaro al pagamento in favore del Comune di Sesto San Giovanni della somma di euro 301.039,84 (trecentounomilatrentanove/84) oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

- condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro

112,00 (Centododici/00).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018.

l'estensore

il presidente

(Antonio Buccarelli)

(Luciano Calamaro)

F.to Antonio Buccarelli

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 22.NOV.2019

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago